

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 72

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI, BERLOFFA, BOLDRIN, TESINI, SABBATINI,  
MEUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, FUSARO, CANESTRARI,  
FABBRI, TANTALO, de MEO, BECCARIA, CALVETTI, ZAM-  
BERLETTI, ISGRO', CATTANEO PETRINI GIANNINA, VILLA,  
DI GIANNANTONIO**

*Presentata il 25 maggio 1972*

### Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito schema di proposta di legge, che viene presentato, all'inizio della nuova legislatura, con richiesta di procedura di urgenza, è conforme al testo unificato di alcune proposte di legge per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (n. 2030 dell'onorevole Mattarelli ed altri) che, nella legislatura scorsa, fu approvato ad unanimità, in data 5 ottobre 1971, dal Comitato ristretto della II Commissione Interni della Camera.

La proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli, la più importante tra quelle presentate tanto per il suo contenuto quanto per le centinaia di ufficiali di pubblica sicurezza ad essa interessati, era stata presentata alla Camera dei deputati il 19 novembre 1969 e mirava a sanare delle gravi e palesi sperequazioni create ai danni degli ufficiali più anziani, ex combattenti, laureati, in servizio

nel Corpo da circa 24 anni, dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei corpi di polizia iscritto nei ruoli separati e limitati.

Tale proposta fu oggetto di un ampio ed approfondito esame da parte della II Commissione ed in particolare del Comitato ristretto, costituito nel suo ambito, sin dal novembre 1970, prima in sede referente e poi in sede legislativa, insieme con le seguenti proposte di legge per il personale della pubblica sicurezza:

- n. 837 — Canestrari ed altri;
- n. 1466 — Canestrari e Girardin;
- n. 2158 — Mattarelli ed altri;
- n. 2166 — Napoli ed altri;
- n. 2523 — Amodio;
- n. 2592 — De Meo;
- n. 2651 — Napoli e Mezza Maria Vittoria.

Il 5 ottobre 1971, data dell'approvazione del testo unificato del Comitato ristretto, dette proposte, che si trovavano, ormai, da alcuni mesi in sede legislativa, avevano già avuto nel maggio 1971 il prescritto parere favorevole della V Commissione Bilancio e partecipazioni statali.

Nella seduta, inoltre, che la II Commissione tenne il 25 novembre 1971, per l'esame finale, in sede legislativa, del testo unificato delle proposte di legge per la pubblica sicurezza, venne deciso di chiedere il parere (peraltro non vincolante) della VII Commissione Difesa sul testo del Comitato ristretto approvato il 5 ottobre 1971.

La richiesta del parere ebbe origine dal fermo atteggiamento assunto dai componenti della II Commissione Interni che, senza distinzione di gruppo parlamentare di appartenenza, si opposero — per motivi di giustizia perequativa, attentamente vagliati nel corso di dodici mesi di serio e scrupoloso esame da parte del Comitato ristretto — a che gli emendamenti proposti agli articoli 3 e 5 del testo stesso, relativi agli ufficiali del ruolo separato e limitato in servizio permanente effettivo del Corpo, dal rappresentante del Governo, venissero accolti snaturando così i fini di giustizia, che essi si proponevano (bollettino della Camera n. 591 del 25 novembre 1971).

Il testo unificato venne, successivamente, trasmesso alla VII Commissione Difesa, che, dopo averlo esaminato, espresse, al pari della V Commissione Bilancio, il suo parere favorevole.

Nulla, ormai, si opponeva all'approvazione del testo del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971, che fa parte integrale della presente proposta di legge!

A causa, purtroppo, delle elezioni presidenziali, prima, della lunga crisi di Governo, poi, e dello scioglimento anticipato del Parlamento, la II Commissione non poté approvare, nella legislatura scorsa, in sede legislativa, il testo del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971, che aveva ormai seguito l'intero iter legislativo e che mirava a sanare, come si è detto innanzi, delle gravi ed ingiustificate sperequazioni a danno di circa 400 ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo ordinario e nel ruolo separato e limitato.

Alcune decine di ufficiali di pubblica sicurezza, intanto, erano stati già colpiti dai limiti di età nel grado e collocati in congedo, con grave danno morale ed economico, dal 1° gennaio 1971, data di decorrenza degli effetti giuridici del provvedimento! ?...

La proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli presentata, come si è già detto, il 19 novembre 1969 si prefiggeva, in particolare, di compiere un atto di giustizia perequativa con l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, che ha creato delle gravi ed ingiuste sperequazioni a danno degli ufficiali più anziani del ruolo separato e limitato, laureati, in gran parte, ex combattenti e reduci, decorati, con oltre 30 anni di servizio, di cui circa 24 anni, diconsi 24 anni, prestati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

È opportuno precisare che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al pari dell'esercito e del Corpo della guardia di finanza, comprende due ruoli:

un ruolo ordinario nel quale sono iscritti gli ufficiali, che furono arruolati nel Corpo mediante i normali concorsi, in precedenza banditi, e quelli, ora, provenienti dall'Accademia del Corpo;

un ruolo separato e limitato istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nel quale sono iscritti:

a) gli ufficiali provenienti dai Corpi di polizia della Venezia Giulia (articolo 17 della legge del 1960, n. 1600);

b) n. 167 capitani provenienti dal ruolo ordinario del Corpo, a domanda;

n. 87 capitani assunti nel Corpo con arruolamento straordinario, ai sensi del decreto legislativo del 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente mantenuti in servizio, fino al compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente del personale del ruolo ordinario, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408).

In data 3 luglio 1968 furono iscritti nel ruolo separato e limitato, ai sensi dell'articolo 8 della legge del 1968, n. 408, esattamente n. 254 capitani, di cui circa i 2/3 erano provenienti dal ruolo ordinario e solo 1/3 dal mantenimento in servizio (decreto ministeriale 3 luglio 1968 registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1968, registro 24, int. f. 380).

È opportuno mettere in rilievo, però, che anche gli ufficiali mantenuti in servizio di polizia erano ufficiali in servizio permanente effettivo.

La commissione speciale del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 febbraio 1965 espresse, infatti, su conforme avviso del Ministero dell'interno, che gli ufficiali cosiddetti mantenuti in servizio erano ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'iscrizione nel ruolo fu effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione (articolo 10 della legge del 1968, n. 408) e gli ufficiali sono valutati per l'avanzamento al compimento di 7 anni di permanenza in ciascun grado (articolo 5 della legge del 1968, n. 408).

Pertanto, nella prima applicazione della legge del 1968, n. 408, un capitano con anzianità 1961 avrebbe dovuto essere promosso, come in effetti avvenne, al grado di maggiore con anzianità 1968, mentre un capitano con anzianità 1950 avrebbe dovuto essere promosso maggiore con anzianità 1957 e tenente colonnello con anzianità 1964, ma ciò non si verificò, perché per l'assurdo disposto dell'articolo 7 della legge del 1968, n. 408, i predetti ufficiali vennero promossi al grado di maggiore con la stessa anzianità 18 luglio 1968 !...

Il citato articolo 7 recita infatti: « Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio ».

Il contenuto di tale articolo è sostanzialmente e palesemente ingiusto, poiché, come è noto, l'anzianità è un elemento inscindibile dal grado, una integrazione, un perfezionamento del grado, che può e deve essere computabile per intero, ai fini dell'avanzamento, non solo per gli ufficiali meno anziani, ma, per un elementare principio etico, anche per gli ufficiali più anziani di grado e di servizio !

Il principio logico, elementare, della inscindibilità del grado dall'anzianità ha d'altronde regolato l'inquadramento di tutti gli ufficiali dell'esercito, dell'ex PAI (Polizia Africa Italiana), della milizia della strada, portuale e ferroviaria nonché dei provenienti dalle formazioni partigiane nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 7, come si evince, creò una grave ed assurda sperequazione a danno degli ufficiali che avevano più dato al paese in guerra ed in pace. Infatti, mentre agli ufficiali più giovani, perfino di 36 anni di età, con appena 10 anni di servizio nel Corpo fu riconosciuta per intero, come era d'altronde giusto, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità posseduta nel grado di capitano, agli ufficiali, più anziani, 50-55 anni di età, ex combattenti e reduci, con oltre 20 anni di servizio nel Corpo non vennero, ingiustamente, riconosciuti persino 10 e più anni di anzianità con conseguente ripercussione negativa sulla promozione al grado di tenente colonnello.

L'ingiustizia è palese !

D'altronde l'articolo 6 della stessa legge del 1968, n. 408 prevede, espressamente, per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del ruolo separato e limitato, all'ultimo comma, che le promozioni possono essere disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Se nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 408, le promozioni per i sottufficiali ed i militari di truppa possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, non si vede il perché per gli ufficiali devono avere, invece, decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

Forse per avallare la sperequazione che si è venuta a creare tra gli ufficiali più anziani, laureati, in gran parte, ex combattenti e reduci, con circa 30 anni di servizio di cui oltre 24 anni prestati nel Corpo e gli ufficiali più giovani, perfino della classe 1932, che, assunti in servizio nel Corpo nel 1958-1959 con il grado di sottotenente, hanno conseguito, dopo appena 10 anni di servizio nella pubblica sicurezza, la promozione al grado di maggiore ?

Nella scorsa legislatura il Parlamento ha già, d'altronde, compiuto un doveroso atto di giustizia nei confronti dei sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia con decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15.

Infatti con legge 14 febbraio 1970, n. 57, è stato stabilito:

che gli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - provenienti dai sottufficiali in servizio temporaneo, assunti ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati nel ruolo ordinario con il grado di guardia - possono, a domanda, conseguire la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (articolo 1);

che l'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui all'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera (articolo 2).

Così vi sono appuntati che sono stati reintegrati, a domanda, nel grado di vicebrigadiere, rivestito all'atto dell'assunzione in servizio temporaneo di polizia, promossi al grado di brigadiere, con decorrenza agli effetti giuridici dal 16 settembre 1962 ed iscritti nel ruolo separato e limitato.

Tali appuntati rivestono, già, da alcuni mesi, il grado di maresciallo di terza classe di pubblica sicurezza.

È lecito, ora, domandarsi se per gli effetti della legge 14 febbraio 1970, n. 57, vi è stato uno scavalcamento di posizioni o se si sia creata una fonte di squilibrio rispetto ai sottufficiali del ruolo ordinario ed in particolare ai brigadieri, che sono divenuti, nel volgere di pochi mesi, inferiori di grado agli appuntati in parola.

Apparentemente sì, in base ad un ragionamento superficiale, che si limiti a considerare il fatto nei suoi aspetti esteriori, ma sostanzialmente no!

Si consideri, ad esempio, il caso dell'appuntato Mario A., che con la reintegrazione nel grado di vicebrigadiere e con la conseguente ricostruzione della carriera riveste, oggi, il grado di maresciallo di terza classe e come tale è divenuto superiore di grado al brigadiere Carmine M. del ruolo ordinario del quale per lunghi anni è stato un subordinato.

È ingiusto ed assurdo ciò? No!

Il neo maresciallo Mario A. del ruolo separato e limitato avrebbe dovuto, infatti, rivestire il grado di brigadiere sin dal 16 settembre 1962, data in cui il Carmine M. era vicebrigadiere del ruolo ordinario.

Conseguentemente il neo maresciallo Mario A. era, in effetti, a decorrere dal 16 settembre 1962, già superiore di grado al brigadiere Carmine M., sebbene rivestisse, in quel tempo, solo il grado di guardia.

La legge 14 febbraio 1970, n. 57, nel disporre la sua reintegrazione nel grado di vicebrigadiere e la promozione al grado di brigadiere, prima, e di maresciallo, poi, ha compiuto solo un atto di giustizia, nei suoi confronti, senza danneggiare in alcun modo i sottufficiali del ruolo ordinario ed in particolare il brigadiere Carmine M.

È opportuno rilevare che si deve solo alla sensibilità ed al senso di giustizia degli onorevoli parlamentari se al neo maresciallo Mario A. del ruolo separato e limitato è stato concesso, ora, quello che, ingiustamente, gli fu negato, a suo tempo, per un assurdo atteggiamento dell'Amministrazione degli interni.

Analoga è la posizione degli ufficiali del ruolo separato e limitato, arruolati nel Corpo, ai sensi dello stesso decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, per i quali l'articolo 3 della presente proposta di legge prevede il diritto alla ricostruzione della carriera o per meglio dire il riconoscimento dell'anzianità di grado.

È palese che, anche, per essi non c'è né vi può essere alcuno scavalcamento di posizioni né alcuna fonte di squilibrio rispetto agli ufficiali del ruolo ordinario.

Il ruolo ordinario ed il ruolo separato e limitato sono, al pari dei corrispondenti ruoli dell'esercito e della guardia di finanza, ruoli paralleli, in cui le prospettive di carriera sono diverse e l'avanzamento avviene con una propria dinamica, che non influisce né può influire sulla carriera degli ufficiali appartenenti all'altro ruolo.

È ovvio che se agli appuntati — provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15 — è stato, finalmente, riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, tale diritto può e deve essere riconosciuto, per un elementare principio etico, anche ai maggiori del ruolo separato e limitato, nella maggior parte, provenienti dagli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi dello stesso decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, e che sono stati moralmente e materialmente danneggiati dall'ingiusto disposto dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

L'approvazione dell'articolo 3 della presente proposta di legge — conforme all'articolo 3 del testo del Comitato ristretto approvato ad unanimità il 5 ottobre 1971 — con il quale viene riconosciuta agli ufficiali in servizio al 1° gennaio 1971, iscritti nel ruolo separato e limitato, l'anzianità di grado loro dovuta, è un atto di giustizia perequativa che è stato voluto e propugnato, nella legislatura scorsa, così come lo sarà certamente nella legislatura in corso, da tutti, indistintamente, i gruppi parlamentari.

La proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli prevedeva, infine, che il livello massimo della carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fosse elevato dal grado di tenente colonnello al grado di colonnello, in conformità a quanto è disposto dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, che istituiva il ruolo speciale unico per gli ufficiali dell'esercito, ben sei anni prima che fosse emanata la legge del 1968, n. 408.

In tale ruolo furono immessi:

ufficiali di complemento (capitani, tenenti e sottotenenti), previo concorso per titoli ed anche

marescialli sprovvisti di titolo di studio e sergenti maggiori in possesso di titolo di studio.

Gli ufficiali di questo ruolo speciale unico, corrispondente al ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono promossi, dopo alcuni anni di permanenza nel grado, indipendentemente dalle promozioni conseguite dai pari grado del ruolo ordinario, ad anzianità fino al grado di tenente colonnello, a scelta per il grado di colonnello.

È noto che gli ufficiali del Corpo, iscritti nel ruolo separato e limitato, sono tutti, a differenza degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito, in possesso di un titolo di studio (laurea, e sono la gran maggioranza, o diploma).

È noto, pure, che gli ufficiali più anziani vengono impiegati al comando di reparti in duri ed estenuanti servizi di ordine pubblico, in esercitazioni estive, eccetera, al pari degli ufficiali più giovani, con i quali condividono tutti i rischi, i pericoli ed i disagi connessi alla loro qualifica, fin quando, si può dire, non vengono collocati in congedo.

È ovvio che se la possibilità di raggiungere il grado di colonnello viene concessa agli ufficiali del ruolo speciale unico dello esercito, per motivi ben più validi, può e deve essere concessa agli ufficiali del ruolo separato e limitato del Corpo in posizione di impiego, come avviene per l'esercito, od almeno nella posizione a disposizione, come è previsto dall'articolo 5 della presente proposta di legge, che è uguale all'articolo 5 del testo del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971.

Si reputa opportuno ricordare, anche, che nel ruolo speciale transitorio istituito, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, con legge 5 agosto 1962, n. 1209, e quindi sei anni prima che fosse emessa la legge del 1968, n. 408, transitarono i capitani del corpo tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo stesso.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio, corrispondente al ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non dipende neppure, come è noto, da quello degli ufficiali pari grado del ruolo ordinario ed ha luogo ad anzianità fino al grado di tenente colonnello, dopo un periodo di permanenza nel grado stabilito in sei anni per i capitani ed in quattro anni per i maggiori e non dopo un periodo di permanenza in ciascun grado di sette anni come è stabilito per gli ufficiali del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con legge, infine, 1° marzo 1972, n. 43, sul « Riordinamento del ruolo speciale tran-

sitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » è stato stabilito, in conformità a quanto è previsto per gli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito, che gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale transitorio della guardia di finanza conseguono l'avanzamento a scelta al grado di colonnello (articolo 1).

Inoltre i tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio, giudicati idonei all'avanzamento, che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso (articolo 5).

Pertanto se agli ufficiali del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza, che è un corpo di polizia, è stato concesso di raggiungere comunque il grado di colonnello in posizione d'impiego o con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, è ovvio che, per un elementare principio di giustizia, deve essere, in conformità, concessa agli ufficiali del ruolo separato e limitato del Corpo l'avanzamento al grado di colonnello nella posizione « in servizio effettivo » od almeno nella posizione « a disposizione », così come prevede l'articolo 5 della presente proposta di legge che è conforme, come si è detto innanzi, all'articolo 5 del testo del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971.

La posizione « a disposizione », come è noto, è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che — tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento — continua ad essere provvisto d'impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado in tale posizione e per ogni altra necessità di servizio.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado conseguito in tale posizione (articolo 76 della legge del 1965, n. 1336).

In relazione alle finalità che si proponevano la citata proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli e le altre proposte di legge per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stato predisposto l'unito schema di proposta di legge, il quale è conforme, come si è detto innanzi, al testo

unificato approvato ad unanimità dalla II Commissione interni il 5 ottobre 1971.

L'articolo 1 realizza per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ordinario del Corpo una strutturazione di ruolo uniforme a quello dei ruoli ordinari degli ufficiali delle altre forze armate.

Ne conseguiranno effetti favorevoli ai fini dell'avanzamento al grado di tenente colonnello, riducendosi il periodo di permanenza nel grado di maggiore da 7 a 5 anni.

Di tale favorevole effetto, ai sensi dell'articolo 3, potranno fruire anche i maggiori del ruolo separato e limitato in servizio permanente effettivo nel Corpo.

L'articolo 2 - comma secondo - soddisfa le legittime aspettative di carriera dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo ordinario, in gran parte ex combattenti e reduci, decorati, laureati ed in servizio nel Corpo da oltre 24 anni.

I predetti ufficiali avrebbero già conseguito l'avanzamento al grado superiore se la legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa alle vacanze obbligatorie per gli ufficiali delle forze armate fosse stata, immediatamente, estesa, come era giusto ed equo, anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e non ben 10 anni dopo come avvenne con legge 12 dicembre 1965, n. 1366.

L'articolo 3, di cui si è parlato con ampiezza a proposito delle finalità, che si proponeva la proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli, mira all'abrogazione dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, che è stato fonte, come s'è largamente dimostrato, di gravi ed ingiuste sperequazioni a danno degli ufficiali più anziani di anni e di servizio, in gran parte laureati, ex combattenti, decorati con oltre 30 anni di servizio, di cui circa 24 anni prestati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 4 tiene presente la particolare situazione dei maggiori anziani del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato, che non hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di grado di cui all'articolo 3, perché provenienti, in buona parte, dalla benemerita categoria dei sottufficiali del Corpo.

Per tali ufficiali, entro adeguati limiti, si tiene conto agli effetti dell'avanzamento anche dell'anzianità maturata nei gradi di capitano e di tenente.

L'articolo 5, di cui si è pure ampiamente parlato a proposito dei fini che si proponeva la proposta di legge n. 2030 dell'onorevole Mattarelli, tende ad assicurare, anche ai te-

nenti colonnelli del ruolo separato e limitato, in conformità a quanto è previsto per gli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito e del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza, la possibilità di conseguire l'avanzamento al grado di colonnello.

In relazione, però, alla particolare strutturazione del ruolo separato e limitato, lo avanzamento al grado di colonnello nella posizione « a disposizione », appare consigliabile rispetto a quella « in servizio effettivo », per l'opportunità di contemperare i due convergenti interessi della efficienza dei quadri e delle legittime aspirazioni degli ufficiali.

Con il secondo comma viene opportunamente salvaguardata, anche, la posizione dei tenenti colonnelli, per i quali, conformemente al disposto dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1972, n. 43, per la guardia di finanza, si ammette la possibilità del conseguimento della promozione all'atto del collocamento in congedo per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio o per decesso.

Per gli ufficiali del ruolo ordinario - articolo 2 comma secondo - e per gli ufficiali del ruolo separato e limitato - articolo 5 - non si chiede quello che lo Stato ha concesso ai funzionari civili e quindi anche ai funzionari di pubblica sicurezza con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato). Questi ultimi, come è noto, conseguono:

l'avanzamento a ruolo aperto a commissario capo (ex grado settimo corrispondente al grado di tenente colonnello) dopo appena 5 anni dalla loro assunzione in ruolo, incluso il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo nei reparti combattenti, in aggiunta ai benefici concessi dalla legge agli ex combattenti;

la promozione per merito comparativo a vice questore (ex grado sesto corrispondente al grado di colonnello) dopo 5 anni di servizio effettivo nella qualifica di commissario capo, cioè dopo appena 10 anni dalla loro assunzione alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Per i predetti ufficiali, ex combattenti e reduci, laureati, con oltre 30 anni di servizio, di cui circa 24 anni prestati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alle dipendenze dell'amministrazione degli interni, si chiede solo un minimo di giustizia e di equità.

L'articolo 6 accoglie sostanzialmente l'articolo 1 della proposta di legge n. 1466 dell'onorevole Canestrari ed altri, che mira a sa-

nare un'altra sperequazione creatasi, sempre, in sede di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 408, e cioè la discriminazione avvenuta a danno dei capitani mantenuti in servizio con legge 11 luglio 1956, n. 699 — più anziani di anni e di servizio nella pubblica sicurezza e nelle forze armate — rispetto ai capitani mantenuti in servizio con successiva legge 6 luglio 1962, n. 888 — più giovani e quindi con minore anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nelle forze armate.

L'articolo 7 riconosce agli ufficiali del ruolo ordinario, reclutati ai sensi dell'articolo 8, lettera a) della legge 26 gennaio 1942, n. 39, l'anzianità del grado rivestito nelle forze armate di provenienza con conseguente ricostruzione di carriera ora per allora.

L'articolo 8 regola meglio il meccanismo dell'avanzamento dei sottufficiali del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato, che debbono cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

L'articolo 9 estende, fra l'altro, le disposizioni della legge 30 ottobre 1969, n. 803, articolo 5 ultimo comma — ai sottufficiali e militari di truppa cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta con effetto dal 1° gennaio 1967.

Tali disposizioni consentono di conferire la promozione, all'atto del collocamento in congedo o per infermità proveniente da causa di servizio, al personale già giudicato idoneo, nei cui confronti l'avanzamento sia sospeso.

Inoltre il secondo ed il terzo comma dell'articolo 9 contengono alcune norme a favore degli appuntati e delle guardie scelte di pubblica sicurezza.

L'articolo 10 estende agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in conformità a quanto previsto per l'Arma dei carabinieri dall'articolo 6 della legge 2 dicembre 1969, n. 998, la nomina, con effetto dalla data di collocamento in congedo per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio, a vice brigadiere di complemento.

Il riconoscimento, come è ovvio, ha valore puramente formale.

L'articolo 11 detta alcune disposizioni per disciplinare in maniera organica il reclutamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza, l'accertamento dei requisiti di cui devono essere in possesso, la durata del corso di istruzione, le assenze durante il corso,

il licenziamento per insufficienti requisiti morali ed attitudinali e le modalità di svolgimento del corso di istruzione.

Tali disposizioni sostituiscono quelle dell'articolo 23 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

L'articolo 12 contiene alcune norme in materia di decreti di riliquidazione delle pensioni, per i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 13 devolve alla competenza dei prefetti la nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo, però, va soppresso essendo stato inserito nella proposta di legge già approvata alla fine della scorsa legislatura, per i medici di polizia.

L'articolo 14 stabilisce che gli effetti economici devono decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Si reputa opportuno ribadire che la presente proposta di legge è conforme al testo unificato approvato ad unanimità dal Comitato ristretto il 5 ottobre 1971.

In sede di commissione parlamentare vera, tuttavia, proposto che « il limite di età, per la cessazione dal servizio dei tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia elevato a 59 anni », in conformità a quanto è stato disposto dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1972, n. 43, per gli ufficiali del Corpo delle guardie di finanza.

Verrà, altresì, proposto che al secondo comma dell'articolo 2, relativo ai tenenti colonnelli del ruolo ordinario, vengano aggiunte dopo le parole « 4 anni di anzianità di grado » le seguenti parole: « ovvero 31 anni di servizio da ufficiale comunque prestato » al fine di tener conto, anche, della situazione di alcuni ufficiali anziani, ex combattenti e laureati, che saranno colpiti dai limiti di età senza aver potuto maturare i 4 anni di anzianità di grado.

Si ritiene doveroso, infine, precisare che alla presente proposta di legge, che è conforme, come si è più volte ripetuto, al testo unificato del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971, composto da 14 articoli, è stato aggiunto un solo articolo e precisamente l'articolo 15, relativo agli « ufficiali e sottufficiali partigiani », che, posteriormente alla predetta data, fu approvato in sede di Comitato ristretto della II Commissione interni,

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

### ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 30 dicembre 1966, n. 1116, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano stati mai valutati per l'avanzamento al grado superiore, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario, che saranno colpiti dai limiti di età entro il 31 dicembre 1979 e che abbiano maturato 4 anni di anzianità di grado, sono valutati, a domanda, per l'avanzamento e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello e collocati nella posizione « a disposizione ». La disposizione, di cui al presente comma, si applica dal 1° gennaio 1971.

### ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, che entro il 31 dicembre 1971, abbiano comunque prestato 20 anni di servizio

nel Corpo, compreso quello prestato nei Corpi di polizia della Venezia Giulia, ridotti a 17 anni per gli ex combattenti e reduci, viene riconosciuta, nel grado rivestito, l'anzianità che sarebbe loro spettata al compimento dei 7 anni dalla data di promozione nel grado, con il quale furono iscritti nel predetto ruolo.

L'anzianità di grado, attribuita in applicazione del comma precedente, non può avere comunque decorrenza anteriore al 5 agosto 1956 e gli effetti economici non possono decorrere che dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge sono applicate agli ufficiali in attività di servizio al 1° gennaio 1971.

#### ART. 4.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario e nel ruolo separato e limitato, che sono raggiunti dai limiti di età per il collocamento in congedo, entro il 31 dicembre 1975, o che sono divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che sono deceduti, qualora si trovino nella condizione di aver maturato da ufficiale una anzianità complessiva di servizio, compresa quella maturata nelle armi o corpi di provenienza, non inferiore ad anni 17, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

#### ART. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato

una anzianità di grado pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario che vengono collocati a disposizione, possono chiedere di essere trasferiti in detta posizione e sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario prescindendo, fino al 31 dicembre 1975, dal possesso del requisito di comando.

I tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato i quali non possono maturare l'anzianità di grado di cui al comma precedente perché raggiunti dai limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, ove posseggano una anzianità pari a quella dei tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, sono valutati, prescindendo dal possesso del requisito di comando e, se riconosciuti idonei, promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai limiti di età o dal giudizio di permanente inabilità, del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che loro competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

#### ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Agli ufficiali cui si riferisce il presente articolo che hanno conseguito la promozione al grado di tenente nell'Arma di provenienza, viene conferito il grado di capitano al compimento dei 7 anni da tale promozione.

#### ART. 7.

Agli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è riconosciuta l'anzianità del grado rivestito nelle forze armate di provenienza e per l'effetto essi hanno titolo alla conseguente ricostruzione di carriera ora per allora.

Le promozioni che potranno essere conferite in applicazione del precedente comma saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

## ART. 8.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di prima classe e di terza classe sono disposte con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono formate le vacanze utilizzate.

I marescialli di seconda e terza classe ed i brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che entro il 31 dicembre 1979 saranno colpiti dai limiti di età o che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti, qualora abbiano maturato, rispettivamente, una anzianità complessiva di servizio da sottufficiale di venti, quindici e dieci anni sono valutati per l'avanzamento e, se giudicati idonei, promossi al grado superiore a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal 1° gennaio 1971. Per i brigadieri ed i marescialli di seconda classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, agli effetti del conferimento della seconda promozione, la condizione posta dal primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, si intende verificata qualora i pari grado ed anzianità dei ruoli ordinari siano stati compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento a scelta.

## ART. 9.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 803, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1967 al personale raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio, divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o deceduto.

Alle guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocate in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 1969, n. 249 per limiti di età (di servizio) per fisica inidoneità è conferita la promozione ad appuntato con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, qualora abbiano maturato una anzianità di almeno 20 anni di servizio.

Gli appuntati di pubblica sicurezza che saranno colpiti dai limiti di età per il collocamento in congedo entro il 15 aprile 1973 sono ammessi all'esame di idoneità per lo

avanzamento a vicebrigadiere, in deroga al requisito della permanenza nel grado per almeno cinque anni, di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge 3 aprile 1968, n. 460.

Tra i destinatari della legge 27 febbraio 1963, n. 225, deve intendersi compreso anche il personale immesso nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attraverso le normali procedure di reclutamento prima dell'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, e della legge 10 aprile 1954, n. 217, nonché il personale transitato dalla carriera dei militari di truppa a quella di sottufficiale cui è riconosciuta facoltà di chiedere, ora per allora, il collocamento in soprannumero nella nuova posizione ai fini dello avanzamento secondo i criteri fissati dall'articolo 2 della citata legge 27 febbraio 1963, n. 225.

#### ART. 10.

Agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessino dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio può essere conferita, all'atto del collocamento in congedo, la nomina a vicebrigadiere di complemento.

La nomina stessa può essere conferita anche agli appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già collocati in congedo per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio.

Le nomine di cui ai commi precedenti sono disposte a richiesta degli interessati e previo giudizio di merito della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

#### ART. 11.

Il reclutamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza avviene in relazione alle vacanze prevedibili nei ruoli dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza determinate, all'inizio di ciascun anno, dal Ministero dell'interno con proprio decreto sulla base della media delle vacanze verificatesi nel quinquennio precedente, escluse quelle derivanti da aumento di organici che sono, tuttavia, computabili in sede di adozione del predetto decreto in aggiunta alla media quinquennale; le nomine ad allievo guardia ed a guardia sono

disposte anche in eccedenza all'effettiva vacanza salvo riassorbimento.

Gli aspiranti guardie di pubblica sicurezza, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, devono essere riconosciuti in possesso di grado di cultura adeguato al titolo di studio richiesto e della idoneità psicofisica all'incondizionato servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I prescelti per l'arruolamento in base ai preliminari accertamenti in sede provinciale degli organi gerarchici dell'amministrazione dell'interno sono convocati presso la scuola di polizia per gli accertamenti definitivi in vista del giudizio globale di idoneità che è determinato dal comandante della scuola, sentito il presidente del collegio medico ed il dirigente del gruppo selettore del centro psicotecnico.

Gli aspiranti dichiarati definitivamente idonei sono nominati allievi guardie ed ammessi a frequentare il corso semestrale di istruzione, riducibile a quattro mesi per eccezionali esigenze, al termine del quale, se superano gli esami finali, conseguono la nomina a guardia, contraendo ferma triennale decorrente dalla data di arruolamento.

Gli allievi guardie che sono rimasti assenti per più di sessanta giorni e quelli che non hanno potuto sostenere gli esami finali per infermità o, per altra causa indipendente dalla loro volontà ovvero non hanno superato gli esami sono rinviati a frequentare il corso successivo; il corso si può ripetere per una sola volta.

Su motivata proposta del comandante della scuola, sono licenziati, senza possibilità di essere riammessi ai successivi corsi, gli allievi guardie che abbiano dimostrato insufficienza di requisiti morali ed attitudinali o che abbiano dato luogo a gravi rilievi disciplinari.

Le modalità di svolgimento del corso allievi guardie, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito o la formazione delle graduatorie saranno stabiliti con successivo apposito regolamento, continuandosi nel frattempo ad applicare le disposizioni di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; con lo stesso regolamento saranno altresì, disciplinati i corsi di perfezionamento, specializzazione, qualificazione ed aggiornamento che possono essere svolti presso le scuole allievi guardie di pubblica sicurezza.

za, le scuole di specializzazione, i centri di addestramento ed i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 12.

Per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza agli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1801, i decreti di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, sono comunicati con ruolo provvisorio di variazione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro per la disposizione del pagamento del nuovo trattamento di quiescenza, salvo conguaglio per eventuali rettifiche e salvo, in ogni caso, in attesa della ricezione dei ruoli predetti la corresponsione dell'acconto previsto dal secondo comma dell'articolo 6 del citato decreto.

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è devoluta alla competenza del prefetto. Il compenso spettante ai medici incaricati sarà pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministero dell'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministeri del tesoro e della sanità ».

ART. 14.

Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza partigiani combattenti della guerra di liberazione, reclutati in virtù dei decreti legge 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687, è attribuita l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per l'effetto al personale predetto è riconosciuto titolo alla conseguente ricostruzione di carriera.

Le promozioni conferite in applicazione del precedente comma saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera il personale di cui al primo comma è collocato in soprannumero anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 22. I posti da istituire non potranno superare la proporzione tra il numero del personale iscritto in ruolo al 1° gennaio di ogni anno, escluso quello collocato in soprannumero ai sensi della presente disposizione, ed il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni.

Gli ufficiali che conseguono promozioni ai sensi dei precedenti commi sono collocati a disposizione.

#### ART. 15.

Per il personale già cessato dal servizio, gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.